



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

DPE-0004894-P-29/05/2020

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e,p.c. Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome

Conferenza dei Presidenti delle Assemblies
legislative delle Regioni e delle Province
autonome

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-
Città e Autonomie Locali

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Salute
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro Affari regionali ed autonomie
Dipartimento per gli Affari regionali e A.I.
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.n. 234/2012, della relazione concernente la "Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica" COM(2020) 114 - 2020/0044 COD.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L. n. 234/2012, la relazione redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, accompagnata dalla tabella di corrispondenza prevista da DPCM del 17 marzo 2015, elaborata dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

f.to Il Coordinatore del Servizio
dott.ssa Daria Provvidenza Petralia



PROTEZIONE CIVILE
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento della Protezione Civile

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica.

- **Codice della proposta:** COM(2020) 114 final del 13/03/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0044(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile

Premessa: finalità e contesto

La proposta in oggetto fa parte delle misure adottate dall'Unione Europea per far fronte alla pandemia causata dal COVID-19. La finalità è quella di estendere l'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea (FSUE), fino ad oggi utilizzabile solo per catastrofi gravi causate da eventi naturali quali terremoti, alluvioni, incendi boschivi ecc., anche alle gravi emergenze di sanità pubblica.

Le modifiche proposte si rendono necessarie per far in modo che tale strumento, nato per contribuire - in uno spirito di solidarietà europea - alle spese pubbliche di prima emergenza sostenute dagli Stati in occasione di gravi catastrofi naturali, possa essere utilizzato per rendere tangibile la solidarietà europea nel contesto di pandemia in cui si trova attualmente il continente europeo.

La proposta intende pertanto modificare alcuni articoli del Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, invero già modificato nel 2014 per precisarne l'applicazione su scala regionale, al fine di includere le gravi emergenze sanitarie fra le tipologie di catastrofi per le quali i Paesi eleggibili possono richiederne il contributo. Sono eleggibili per il FSUE tutti gli Stati Membri dell'UE e i Paesi con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione. Con la presente proposta tale ambito di applicazione geografico rimane invariato, mentre viene esteso solamente l'ambito di applicazione tematico includendo le gravi situazioni di crisi che mettano a rischio la salute pubblica. Inoltre, la proposta suggerisce di innalzare il livello degli anticipi sul contributo spettante che gli Stati

beneficiari possono richiedere gli anticipi introdotti con la precedente riforma del 2014, avevano un livello massimo del 10% del contributo spettante con un tetto massimo fissato a 30 milioni di EUR. Con la presente proposta si propone di innalzare il livello al 25% del contributo spettante ed il tetto massimo a 100 milioni di EUR.

La proposta mira, pertanto, a modificare gli artt. 2, 3, 4 bis e 8.

In particolare

La modifica all'art. 2 estende l'ambito di applicazione del FSUE alle gravi emergenze di sanità pubblica e indica la soglia di attivazione per questo tipo di eventi in oneri finanziari per lo Stato richiedente pari a 1 500 000 000 EUR a prezzi del 2011 oppure superiori allo 0,3% del suo RNL.

Con la modifica dell'art. 3 viene integrata la lista delle operazioni essenziali di emergenza e recupero ammissibili per adeguarla al nuovo ambito di applicazione, aggiungendo la lettera d-bis) che include: "misure volte a fornire rapidamente assistenza, anche sanitaria, alla popolazione colpita da una grave emergenza di sanità pubblica e a proteggere la popolazione dal rischio di essere colpita, ad esempio attraverso la prevenzione, il monitoraggio ed il controllo della diffusione di malattie, la lotta contro i gravi rischi per la salute pubblica o l'attenuazione del loro impatto sulla salute pubblica".

La modifica all'art. 4 bis consente di aumentare il livello dell'anticipo sul contributo che può essere richiesto dagli Stati, elevandolo dal 10% al 25% e incrementando il limite massimo a 100 milioni di euro.

Infine, le modifiche all'art. 8 si rendono necessarie per adeguare le indicazioni sui contenuti della relazione di attuazione del FSUE al nuovo contesto determinato dall'ampliamento dell'ambito di applicazione del fondo alle gravi emergenze di sanità pubblica.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione in quanto, trattandosi di una modifica ad un regolamento esistente, la base giuridica rimane invariata ed è da rinvenirsi negli art. 175 TFUE, per quanto riguarda il contenuto generale, e nell'art. 212 TFUE per quanto riguarda l'applicazione del regolamento ai Paesi che stanno negoziando la loro adesione all'UE.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea, attraverso il contributo del FSUE, interviene solo laddove lo Stato richiedente non è in grado di fronteggiare una crisi con le sole proprie forze e necessita di assistenza.

Con l'ampliamento dell'ambito di applicazione del FSUE alle gravi emergenze di sanità pubblica si rende necessario determinare le soglie di attivazione per la concessione del contributo in questa fattispecie. Il legislatore propone di ispirarsi alla collaudata metodologia utilizzata per le catastrofi naturali ove la soglia è determinata da danni diretti superiori allo 0,6% del reddito nazionale lordo (RNL) o a 3 miliardi di EUR (a prezzi 2011) e si applica il più basso dei due importi. Tale impostazione, basata su un duplice criterio, è resa necessaria dall'opportunità di non creare disparità di trattamento fra gli Stati membri più piccoli e le maggiori economie dell'UE.

Poiché per le gravi emergenze sanitarie sarebbe estremamente complicato stimare i danni diretti provocati dall'evento, il legislatore propone di far riferimento all'onere finanziario che grava sui bilanci degli Stati per fronteggiare l'emergenza e che può essere concettualmente assimilato alla quota di danni diretti pubblici determinati dalle catastrofi naturali. Tale quota si attesta, in genere,

intorno al 50% dei danni subiti. Per tale motivo la Commissione propone di mantenere i principi su cui si basa la concessione del FSUE in caso di catastrofi naturali, ma dimezzando le soglie che divengono pertanto 0,3% dell'RNL e 1,5 miliardi di EUR a prezzi 2011.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità e, in linea con il regolamento vigente che modifica, si limita a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi di solidarietà europea già stabiliti dal presente strumento.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto permette di estendere l'ambito di applicazione del FSUE dalle sole catastrofi naturali alle gravi emergenze di sanità pubblica, ed in particolare alla pandemia dovuta al COVID-19 attualmente in corso a livello europeo e globale.

Il progetto è di particolare urgenza in quanto necessario a rendere immediatamente tangibile la solidarietà europea fra gli Stati membri e nei confronti dei Paesi che stanno negoziando la loro adesione all'UE, nel difficile momento in cui l'intera Unione Europea si trova a dover far fronte alla pandemia causata dal COVID-19.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono certamente ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto l'Italia, fra i Paesi europei più precocemente colpiti dal COVID-19, ha dovuto fronteggiare pesanti conseguenze sia in termini di impatto sul sistema sanitario e assistenziale, sia in termini socio-economici e di costi dovuti alla gestione emergenziale. Le soglie indicate dal legislatore per l'accesso al FSUE in caso di gravi emergenze di sanità pubblica soddisfano l'interesse nazionale.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modificazioni necessarie od opportune

Poiché la proposta di Regolamento aveva carattere di urgenza e non presentava elementi di criticità né per la delegazione italiana né per il resto degli Stati Membri, tutti potenziali beneficiari del FSUE esteso alle gravi emergenze di sanità pubblica, l'iter di approvazione, secondo la procedura legislativa ordinaria, è stato particolarmente rapido e si è concluso nell'arco di due settimane. La proposta, presentata il 13 marzo 2020, è stata approvata in prima lettura dal Parlamento europeo il 26 marzo e dal Consiglio il 27 marzo ed è stata approvata il 30 marzo u.s. come Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica. Il Regolamento (UE) 2020/461 è entrato in vigore il 1° aprile 2020 e l'Italia, nel corso del mese di aprile u.s., ha presentato istanza di accesso a detto fondo.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La presente proposta non ha impatto sulla dotazione finanziaria massima prevista per il FSUE nel Quadro Finanziario Pluriennale in quanto il contributo dell'UE per gli interventi richiesti sarà

finanziato mediante il bilancio generale 2020.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Non si riscontrano elementi di criticità per quanto riguarda gli effetti sull'ordinamento nazionale, né tantomeno adeguamenti all'ordinamento resi necessari dalla proposta.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 non incide direttamente sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione, in quanto beneficiario diretto del FSUE rimane lo Stato e le gravi emergenze di sanità pubblica si configurano come emergenze nazionali; tuttavia poiché la proposta riguarda in senso ampio la materia di protezione civile, materia di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost., la relazione dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non si rileva la necessità di costi di adeguamento della pubblica amministrazione o effetti di semplificazione che derivino dalla proposta.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non si rilevano effetti diretti sulle attività dei cittadini e delle imprese, benché in generale si può ritenere che l'eventuale concessione del FSUE all'Italia avrà un impatto positivo, ancorché molto limitato, sul bilancio statale e dunque indirettamente ne beneficeranno anche le attività ed i servizi per i cittadini e le imprese.

Altro

Si noti che, in data 23 aprile 2020, con lettera del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 alla Commissione Europea – DG Politica regionale e urbana, l'Italia ha presentato un'istanza ufficiale di mobilitazione del FSUE per la grave emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.



PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012
(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica.

- **Codice della proposta:** COM(2020) 114 final del 13/03/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0044(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento
Art. 1, paragrafi 2, 3 e 4.	Art. 27, comma 3 del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile"	(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria) Non vi sono particolari impatti sull'ordinamento nazionale da segnalare se non il fatto che il

contributo derivante dal FSUE
potrà andare eventualmente a
confluire sulle contabilità speciali
aperte per la gestione
dell'emergenza COVID-19 a
norma dell'art. 27, comma 3 del
d. lgs. 1/2018 cit.